

Cass., civ. sez. II, del 24 febbraio 2016, n. 3664

2. - Con il quarto motivo (omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo; violazione e falsa applicazione degli artt. 817, 818 cod. civ., in relazione agli artt. 832, 1100 e ss., 1111 e ss., 713 e ss., 2041 cod. civ. e agli artt. 167, 343 e 359 cod. proc. civ.) si critica che la Corte d'appello abbia ritenuto erroneo l'assunto di S secondo il quale la comunione sui mobili sarebbe ancora sussistente. La censura è svolta sul rilievo che nel 1991 (data della sparizione dei dipinti) il vincolo pertinenziale era cessato ed i dipinti sottratti dai locali dell'ex Cinema non ne costituivano pertinenza: ne consegue che l'assegnazione in sede di divisione immobiliare non ha compreso specificamente i quadri e che i quadri (che non erano più pertinenza) non possono essere ricompresi nell'apportamento (soltanto) immobiliare avvenuto con la sentenza del Tribunale.

2.1. - Il motivo è infondato.

La Corte d'appello ha rigettato il corrispondente motivo di gravame osservando:

- che l'appellante non precisa quale sia il titolo della pretesa comunione sui mobili, ove distinta da quella sugli immobili;

- che in ogni caso i quadri in questione (i quali facevano cornice lungo il perimetro dell'atrio della sala cinematografica, di apparente epoca liberty in sintonia con il restante arredamento risalente a tale periodo) costituivano decorazione dell'immobile, essendone pertinenze, stante la destinazione durevole di tali quadri ad ornamento del cinema; e la sorte della pertinenza - non venuta meno mediante la sottrazione dei quadri, posto che la cessazione può avvenire solo con un atto volontario dell'avente diritto - ha seguito quella della cosa principale, sicché, a seguito della divisione, i quadri sono stati virtualmente assegnati al soggetti cui è stato assegnato il cinema.

La statuizione della Corte d'appello si sottrae alle censure articolate con il motivo.

E' infatti corretta non solo la valutazione della natura pertinenziale dei dipinti con riguardo alla loro destinazione originaria ed oggettiva ad ornamento dell'immobile, operata con logico apprezzamento delle risultanze processuali; ma anche l'esclusione della cessazione del vincolo pertinenziale per effetto della sottrazione dei dipinti ad opera di terzi, e ciò avendo il comproprietario - poi assegnatario in via esclusiva, a seguito di divisione, del bene immobile principale e dell'accessorio - reagito alla avvenuta sparizione dei dipinti chiedendone la restituzione e il ricollocamento nel posto originario o, in difetto, il risarcimento del danno per equivalente.

3. - Il ricorso è rigettato.